




Piazza I Maggio, 26 - 33100 UDINE - telefono 0432504577 - codice fiscale: 80023240304
e-mail: udpc010005@istruzione.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.edu.it - PEC: udpc010005@pec.istruzione.it

VADEMECUM DOCENTI

ALUNNI CON BES

QUADRO SINOTTICO



PDP – Piano Didattico Personalizzato

PEI – Piano Educativo Individualizzato **PDP** – Piano Didattico Personalizzato (a discrezione del CdC)

Il presente **Vademecum** intende offrire un supporto ai Docenti dell'Istituto che insegnano in classi in cui sono presenti studenti con **Bisogni Educativi Speciali**.

Il Referente di Istituto, Anna Passerelli, rimane a disposizione dei Docenti che necessitassero di ulteriori chiarimenti e precisazioni.

1. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Il concetto di **BES** è stato introdotto dalla **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012**.

La Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 **"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"** delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il **diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà**.

La direttiva afferma: *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta"*.

1.1 STUDENTI CON DISABILITA'

La **Legge 104/92** riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la **scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17)** e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

Una ricostruzione dell'*iter* legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle **"Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità"**, diramate con nota del **4 agosto 2009**.

La **certificazione di disabilità** è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle **misure di sostegno e di integrazione**.

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006 n. 185 **"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"**, all'art. 1 individua per la certificazione dell'alunno con disabilità un "organismo collegiale" appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l'art. 2 del DPCM in questione, ove si prescrive che le diagnosi funzionali [dal 2017 Profilo di Funzionamento] siano realizzate secondo le classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l'altro, devono indicare l'eventuale particolare gravità della patologia.

L'alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione [oggi si preferisce l'uso del termine INCLUSIONE]. Pertanto **la presa in carico e la responsabilità educativa dell'alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno**. Non a caso, il **D.P.R. 970/75** con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella **L. 517/77**) lo definisce un insegnante "specialista", dunque fornito di formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.

Per gli alunni diversamente abili, la scuola dunque elabora, **in collaborazione con la famiglia, gli operatori sanitari e, dove necessario, gli assistenti-educatori, un percorso individualizzato con obiettivi personalizzati**.

Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica, secondo quanto previsto **dall'art. 5 del DPR del 24/02/94 e dall'art. 12 della L. 104/92**. In esso vengono evidenziati gli **interventi educativi e didattici** da attuare a favore dell'alunno e il tipo di percorso previsto.

E' un documento flessibile, sottoposto a verifiche e se necessario modificato nel corso dell'anno.

Per la stesura della programmazione didattica è necessario **acquisire informazioni dalla famiglia, dall'eventuale scuola di provenienza e dai servizi sanitari di riferimento (diagnosi) e attivare un iniziale periodo di osservazione e di verifica delle abilità possedute**.

1.2 STUDENTI D.E.S.: D.S.A. e ALTRI DISTURBI

Nei **Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)** sono comprese tutte quelle problematiche che **non** possono venire certificate ai sensi della legge 104/1992.

A) Innanzitutto, rientrano in questa definizione sia **disturbi certificati da centri abilitati** come i **Disturbi Specifici dell'apprendimento (D.S.A.)**, sia **disturbi diagnosticati da medici specialisti**.

I disturbi **D.S.A.** sono:

- **Discalculia** (ICD 10: F 81.2);
- **Disortografia** (ICD 10: F 81.1);
- **Dislessia evolutiva** (ICD 10: F 81.0);
- **Disgrafia** (ICD 10: F 81.8).

•
I DSA si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, sono identificati con la sigla F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e compresi nel capitolo 315 del DSM-IV (*American Psychiatric Association*), interessano uno specifico dominio di abilità **senza influenzare il funzionamento intellettuale generale**.

I disturbi specifici dell'apprendimento comportano **la non autosufficienza** durante il percorso scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo.

Vanno inoltre associati:

i **Disturbi misti delle capacità scolastiche** ICD 10: F81.3

i **Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati – Disturbi dell'apprendimento non specificati** (non categorizzabile quindi come specifici) ICD 10: F81.9

B) I disturbi diagnosticati da medici specialisti (tendenzialmente neuropsichiatria infantile o psichiatra) sono:

- **Il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)** (ICD 10: F 90);
- **il deficit del linguaggio** (ICD 10: F 80),
- **il deficit delle abilità non verbali** (DANV o NLD),
- **il deficit della coordinazione motoria** (ICD 10: F 82),
- **il funzionamento intellettuale/cognitivo limite (FIL)** (casi in cui il QI è compreso tra 71 e 84 - circa il 13,6% della popolazione),
- **disturbi dello spettro autistico lieve** (che non rientrano nella Legge 104/1992).

Per gli allievi con disturbi come quelli sopra descritti la scuola elabora un piano di azione che preveda l'applicazione di adeguate strategie didattiche di insegnamento e l'utilizzo di strumenti compensativi o di misure dispensative per favorire l'apprendimento, scelti tra quelli riconosciuti dalla vigente normativa. Il **Piano Didattico Personalizzato** (P.D.P.) descrive:

- dati anagrafici dello studente
- diagnosi specialistica
- gli interventi didattici individualizzati e personalizzati,
- gli strumenti compensativi,
- le misure dispensative.

In presenza di certificazione emessa da strutture pubbliche o convenzionate il P.D.P. va obbligatoriamente redatto.

1.3 ALTRI B.E.S.

Quella di B.E.S. non è una categoria diagnostica e di per sé **non identifica un disturbo** poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. La categoria comprende difficoltà che danno diritto a un intervento personalizzato (che **può** portare al P.D.P.). Non si tratta di un concetto clinico, **bensì pedagogico**. Qualunque studente può avere dei b.e.s. per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali.

Secondo la **C.M. n° 8 del 6 marzo 2013**, l'area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) comprende anche:

- **lo svantaggio socio-economico e culturale;**
- **le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana (studenti appartenenti a culture diverse).**

Vanno inoltre compresi quegli alunni

- **con iter diagnostico non ancora completato.**

Si tratta in ogni caso di una categoria aperta che comprende situazioni di svantaggio temporanee o permanenti le più varie e diversificate (dovute ad esempio a problematiche di salute o familiari).

E' "peculiare facoltà" del Consiglio di classe o *team* di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati o meno nel P.D.P. (che rimane valido per un solo anno scolastico).

2. INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A SCUOLA: PRECISAZIONI

2.1 INDIVIDUAZIONE E PROVVEDIMENTI

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi: **certificazione, diagnosi/relazione specialistica o considerazioni educativo-didattiche:**

a) **certificazione di disabilità:** questa fa riferimento alla L.104/92 (art.3) e prevede l'elaborazione del **P.E.I.**, Piano Educativo Individualizzato.

b) **diagnosi** per alunni con disturbi evolutivi:

- se lo studente ha una diagnosi di D.S.A., facciamo riferimento alla Legge 170/10 e viene elaborato un **P.D.P.**, Piano Didattico Personalizzato;

- se ha una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali la scuola è in grado di decidere in maniera **autonoma**, "se" utilizzare, o meno, lo strumento del **P.D.P.**; **in caso non lo utilizzi deve verbalizzare le motivazioni, infatti: "la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. [...] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"** (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 **Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363**).

c) **considerazioni psicopedagogiche e didattiche:**

gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: devono essere individuati "sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, **C.M. MIUR n° 8-561 del 6/3/2013**).

L'espressione "ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche" presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri) può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/odispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma "**non**" è **obbligata a fare il P.D.P.**, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un P.D.P., **per il tempo necessario**. Per i **N.A.I.** (neo Arrivati in Italia) è prevista la formulazione di un **P.E.P.** (Programma Educativo Personalizzato).

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale prevedono interventi verificati nel tempo, da attuarsi solo fin quando serve. **Si deve dare priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti**

anziché alle modalità di dispensazione/compensazione: “si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative [...] avranno carattere transitorio ed attinente agli aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche [...] più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

2.2 CERTIFICAZIONI DISABILITA' E D.S.A. – VALIDITA' E SCADENZA

2.2.1 Lo **status di persona con disabilità** si acquista solo con la **certificazione o diagnosi clinica della disabilità**. Questa avviene ad opera della **commissione medico-legale dell'A.S.L.** prevista dall'art. 4 della L.n°104/1992, integrata da un medico dell'INPS, come introdotto dalla L.n°102/2009 all'art. 20.

*“Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, il **certificato medico diagnostico funzionale** costituisce la **documentazione obbligatoria e preliminare per la richiesta di accertamento di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.***

*L'**accertamento della condizione di disabilità** ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato, su domanda presentata dagli aventi diritto all'INPS, dalle Commissioni, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, nella composizione stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni.*

*Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo, l'accertamento della condizione di disabilità **è propedeutico alla redazione del Profilo di funzionamento**, ai fini della formulazione del **Progetto individuale** di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano educativo individualizzato**. L'accertamento della condizione di disabilità richiede, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato decreto legislativo, la presentazione, all'atto della domanda, del **Certificato medico diagnostico - funzionale** di cui al precedente punto 3, con pieno valore di **certificato introduttivo**” (Linee Guida art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 66 del 2017).*

Il certificato di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, **deve contenere la capacità funzionale del soggetto** mettendo in evidenza gli eventuali elementi di menomazioni, di svantaggio sociale e deve essere focalizzata sui fattori ambientali, siano essi barriere o facilitatori e nell'esperienza della persona e nelle sue capacità operative.

“Ai sensi dell'Art. 5 comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 2017, il **Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI** e definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. **Subentra alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale previsti dalla normativa preesistente** (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”), unificandone le informazioni ed integrandole con ulteriori elementi coerenti con il modello descrittivo del funzionamento alla base di ICF e secondo lo schema valutativo introdotto dalle presenti Linee Guida” (Linee Guida art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 66 del 2017).

Se la commissione ritiene rivedibile l'interessato, ad es. perché ancora giovane, fissa la data di rivedibilità.

La scadenza, se presente, è riportata sul verbale rilasciato al momento della concessione. La scadenza potrebbe essere a 2, 5 anni oppure essere svolta al passaggio dell'età evolutiva.

Nel caso in cui invece la situazione identificata è quella di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92, il verbale non indica una scadenza o data di revisione, dunque si presenta una validità permanente.

È da tener presente che non possono essere più rilasciate certificazioni di “non scolarizzabilità” degli alunni con disabilità. Oggi una tale certificazione è illegittima stante il disposto dell'art. 12 comma 4 della L.n°104/1992 secondo il quale nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Inoltre tale divieto è rafforzato dalla normativa sull'istruzione in ospedale e su quella domiciliare di cui all'art. 12 comma 9 della L.n°104/1992, espressamente richiamato per l'istruzione domiciliare dall'art. 1 comma 181 lettera c) punto n° 9 della L.n°107 del 2015 di riforma sulla “Buona scuola”.

- 2.2.2** Affinché **la Certificazione di D.S.A.** sia pienamente valida e riconosciuta dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche, dev'essere **rilasciata dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dai soggetti privati accreditati e autorizzati dalla regione di appartenenza.** Nel secondo caso il documento ha lo stesso valore di quello rilasciato dall'A.S.L. perché gli specialisti autorizzati a rilasciare la certificazione devono garantire una specifica formazione, che va documentata di anno in anno.

2.2.3

La **direttiva ministeriale n. 8 del 2013** chiede comunque alle scuole di **accettare anche le diagnosi del privato** in attesa del rilascio della diagnosi di una struttura pubblica o accreditata: *“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di D.S.A. rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di **adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola [...] ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.**”* (Direttiva ministeriale dell'8 marzo 2013, pp 2-3).

È bene aggiornare periodicamente la certificazione di D.S.A., in modo che rappresenti in modo esatto e preciso la situazione attuale dell'alunno. L'aggiornamento del profilo permette di evidenziare eventuali miglioramenti o evoluzioni. Questi cambiamenti vengono presi in considerazione per adeguare l'intervento terapeutico e le misure di supporto previste.

Sebbene non si possa parlare di **una scadenza della certificazione di D.S.A.**, nella Conferenza Stato-Regioni sui D.S.A., la comunità scientifica ha consigliato di aggiornare il documento al verificarsi di alcune situazioni:

- conclusione del ciclo scolastico e passaggio a quello successivo;
- quando diventa necessario modificare gli strumenti didattici e di valutazione previsti per l'alunno, su segnalazione della famiglia oppure della scuola.

2.3 IL P.E.I. E IL P.D.P. – STRUMENTI OPERATIVI

La redazione del P.E.I. e del P.D.P non è solo un dovere burocratico, ma è anche e soprattutto un'occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti.

“Il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso come mera esplicazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con D.S.A.; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazione didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con B.E.S., privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale” (C.M. n°8 del 6/3/2013).

Il P.D.P. e il P.E.I. hanno un fine simile, ovvero garantire la piena inclusione, all'interno del gruppo classe, degli alunni con difficoltà o disturbi dell'apprendimento, con problematiche comportamentali o con disabilità.

Pensare a tali **documenti come uno strumento di avvio di un processo attivo e partecipato d'inclusione e non come un mero obbligo di legge** è un atto doveroso da parte di tutte le figure coinvolte. In particolare, assumere un **atteggiamento positivo di accoglienza, valorizzazione e riconoscimento delle particolarità di ogni persona**, aiuta a supportare e cogliere le potenzialità di ciascuno contribuendo in tal modo alla costruzione di un percorso scolastico e personale più sereno ed efficace.

2.4 IL P.E.I. E IL P.D.P. – OBBLIGATORIETA' E DISCREZIONALITA'

2.4.1 Nei casi con Disabilità certificata ai sensi della Leg.104/92 a scuola va obbligatoriamente compilato il P.E.I.

2.4.2 Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal D.M. n°5669 12/7/2011 per i D.S.A.

È obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con **F 81 dell'ICD-10**.

“È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del D.S.A. in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo)” (Art. 3, comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA).

È **scelta della scuola** in presenza di una diagnosi di **Disturbo Evolutivo** (diverso dai D.S.A.) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale, oppure quando si rilevano difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o nel caso di alunni stranieri.

*“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare** un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”. (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).*

2.5 II P.E.I. E P.D.P. – TEMPI E SCADENZE

2.5.1 P.E.I.

- 2.5.1.1 Entro il 31 ottobre** di ogni anno le scuole devono approvare il **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**. La scadenza tuttavia non è perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare.
- 2.5.1.2** Merita alcuni chiarimenti il **P.E.I. provvisorio**, ossia un tipo speciale Piano Educativo Personalizzato che funge da **strumento di transizione in attesa di un P.E.I. definitivo** in alcuni casi specifici. Ad esempio, gli studenti che entrano a scuola per la prima volta o **gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l'anno in corso**. Il P.E.I. provvisorio va redatto **una sola volta durante l'anno scolastico entro il 30 giugno**, in seguito all'iscrizione e prima dell'elaborazione del piano definitivo, con termine ultimo previsto per il 30 ottobre utilizzando il normale modello, che va però compilato solo parzialmente.
- 2.5.1.3** Il **Profilo di Funzionamento** è il **documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato**. Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. Il nuovo documento è redatto da una **Unità di Valutazione Multidisciplinare nell'ambito del S.S.N.**, con la collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno della scuola ove è iscritto il bambino/alunno/studente.
- 2.5.1.4** Il **G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo)** si riunisce:
- Di norma entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI.
 - Entro il 30 di giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
 - Almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

2.5.2 P.D.P.

2.5.2.1 Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell'anno. Solo se vi è diagnosi di D.S.A. si compila entro 3 mesi dalla comunicazione ufficiale del disturbo.

“La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo” (D.M. n°5669 12/7/2011).

La compilazione, che spetta sempre alla scuola, può avvenire durante l'**anno anche inoltrato**.

Nel caso di una **classe in cui vi saranno gli Esami di Stato**, è **richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso** (C.M. n° 8 del 6/3/2013).

2.5.2.2 Il P.D.P. è modificabile e può essere verificato due o più volte l'anno, a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe (per es. in sede di scrutini) con condivisione della famiglia e/o dello studente, quando l'età lo consente. Secondo la Legge 170/2010 (art. 5, comma 3), le strategie didattiche, le misure dispensative e gli strumenti compensativi selezionati, infatti, devono essere **sottoposti periodicamente a monitoraggio** per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

2.6 II P.E.I. E P.D.P. – RUOLO DEI GENITORI

2.6.1 P.E.I.

2.6.1.1 La L.104/92 art. 12 c 5 (versione precedente, modificata dal D.L. 66/17): prevede che il piano educativo individualizzato venga definito **congiuntamente, dalla scuola con la collaborazione dei genitori della persona “handicappata”, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola**, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

2.6.1.2

I genitori fanno parte a pieno titolo del G.L.O. (Gruppo di lavoro operativo che comprende genitori, figure professionali interne ed esterne alla scuola e, nella secondaria di II grado, anche lo studente anche se minorenni).

2.6.2 P.D.P.

2.6.2.1 Per la legge, responsabile della creazione e dell'applicazione del piano è il Consiglio di classe. Nella redazione del documento, però, **i docenti sono invitati a consultare la famiglia e tutti gli specialisti** che seguono lo studente a cui è riferito il PDP.

Secondo le Linee guida MIUR, infatti, *“può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici (par. 3.1)”* e sottoscrive un patto con la scuola autorizzando tutti gli insegnanti *“ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. (par. 6.5)”*.

Il P.D.P. va **firmato** da tre figure: Dirigente Scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla **famiglia**: ciò è riportato a pag. 2 della C.M. n° 8 del 6/3/2013.

La firma assume il valore di **presa visione** del documento e **consenso** verso le scelte didattiche proposte per l'alleanza educativa. Infatti, non solo la scuola, ma anche la famiglia esplicita i propri impegni (in questo caso l'intero P.D.P. assume connotazione di un patto). Per gli alunni con certificazione di D.S.A. **l'autorizzazione alla personalizzazione è implicita nella consegna della certificazione** (Linee Guida DSA 2011, punto 6.5).

Le Linee Guida, infatti, parlano di **“raccordo”** con la famiglia, non di “accordo”. Tuttavia, **se la famiglia non condividesse il P.D.P. preparato dagli insegnanti, deve far mettere a verbale le proprie osservazioni chiedendo e accordandosi con i docenti per eventuali modifiche.**

I genitori possono richiedere la presenza di uno o più dei clinici che hanno redatto la diagnosi, che stanno attuando

un percorso abilitativo o che svolgano un ruolo di tutoraggio. **La scuola può concedere la presenza di tali operatori.**

La copia del P.D.P. può essere consegnata alle famiglie che ne facciano richiesta prima di apporre la loro firma.

Una copia firmata viene lasciata a disposizione della famiglia. Qualora ciò non avvenisse, in base alla Legge 241/90, è possibile, da parte della stessa famiglia, fare una richiesta di accesso agli atti.

2.7 BES E PROVE INVALSI

Hanno diritto a una modalità di **svolgimento con misure compensative o dispensative**, gli studenti con:

- **disabilità certificata;**
- **certificazione di D.S.A.**

Svolgono le Prove nella **modalità canonica** gli alunni con:

- **altri disturbi evolutivi, diversi dai D.S.A. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o D.S.A.: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative;**
- **svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;**
- **disagio comportamentale/relazionale.**

2.7.1 B.E.S. CON DISABILITA' CERTIFICATA

Nel caso il P.E.I. lo preveda l'alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:

- **tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova**
- **donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia**
- **calcolatrice e/o dizionario**
- **ingrandimento**
- **adattamento prova per alunni sordi**
- **Braille – per Italiano e Matematica**

Sempre se previsto nel P.E.I. possono essere applicate le seguenti misure dispensative:

- **esonero da una o più Prove INVALSI**
- **esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese**

2.7.2 ALUNNI CON D.S.A.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

In base a questo documento lo studente con D.S.A. svolge le Prove INVALSI nel loro formato *standard* oppure con l'ausilio di misure compensative quali:

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova
- dizionario e/o calcolatrice
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della Prova di Inglese, se il P.D.P. prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con D.S.A. non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

Tabella riassuntiva:

Soggetto	Categoria	Difficoltà specifica	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92)	PEI
		Disabilità Sensoriale e motoria	Sì	Sì (c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	No (b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 (d)	Decide la scuola	Sì (a) (d)	Decide la scuola	PDP
		-Diagnosi di ADHD - Bordeline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì (a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e Culturale	...	Sì	Sì	NO	



Piazza I Maggio, 26 - 33100 UDINE - telefono 0432504577 - codice fiscale: 80023240304
e-mail: udpc010005@istruzione.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.edu.it - PEC: udpc010005@pec.istruzione.it

- (a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
- (b) Salvo diversa richiesta della scuola.
- (c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
- (d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di D.S.A. in attesa di certificazione.

2.8 DOCUMENTAZIONE PER FASCICOLO PERSONALE

DOCUMENTO E RIFERIMENTO DI LEGGE	CHI LO PREDISPONE E LO RILASCIAM	AGGIORNAMENTO
Certificazione medica L.104/92	Specialisti del Sistema Sanitario Nazionale Commissione medico-legale dell'ASL prevista dall'art. 4 della l. n° 104/1992, integrata da un medico dell'INPS	Ad ogni passaggio di grado scolastico a cura dello specialista in capo al caso
Profilo di Funzionamento D. Lgs. 66/2017	Unità di valutazione multidisciplinare (UVM)	Ad ogni passaggio di grado a cura dello specialista (anche in corso d'anno se si evidenziano cambiamenti significativi)
Piano Educativo Individualizzato L.104/92 Altri documenti: verbali, programmazione, verifiche, relazione finale, copia della scheda di valutazione	GLO composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori	Annuale
Certificazione clinica DSA¹ (L. n.170 - 8/10/2010)	Rilasciata dall'ASL ² o da un'équipe da essa riconosciuta, su richiesta della famiglia. Temporaneamente valida anche diagnosi di privato in attesa di validazione.	La L. 170 e il DM 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito, se ne deduce che non ha una scadenza temporale. Consigliato aggiornamento nei passaggi da un ciclo scolastico all'altro.
Piano Didattico Personalizzato	Consiglio di Classe	Annuale o temporaneo
Relazione clinica BES (disagio socio-economico, Linguistico-culturale e problema fisico temporaneo)	Rilasciata dallo Psicologo, dalla Neuropsichiatria Infantile, dal Tribunale dei minori, dai Servizi sociali,... su indicazione del Consiglio di Classe o dei Servizi Sociali e in accordo con la famiglia	Temporanea, sulla base dell'evoluzione del percorso scolastico

2.9 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.D.P.

2.9.1 GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

"Compensare" significa dare l'equivalente di una cosa, di un'attività con un'altra, supplendone il difetto, la mancanza. Gli strumenti compensativi sono tecnologie/risorse che vengono utilizzate dall'alunno in modo strategico al fine di favorire il suo successo formativo.

Premettendo che ogni alunno con D.S.A. ha caratteristiche proprie che richiedono strumenti personalizzati adeguati, le **"Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento"** allegate al Decreto 5669/2011 specificano che **"Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con D.S.A. da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA."**

Tipi di strumenti didattici e tecnologici:

- MAPPE CONCETTUALI
- SINTESI DELLE LEZIONI
- LINEA DEL TEMPO
- USO DI PAROLE-CHIAVE
- GLOSSARI SPECIFICI
- FORMULARI DI ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOMETRIA
- REGISTRATORE – SMART PEN
- FASI DELLO SVOLGIMENTO DELLA SITUAZIONE-PROBLEMA
- CALCOLATRICE
- TAVOLA PITAGORICA
- COMPUTER/TABLET
- SINTESI VOCALE
- DIZIONARI ELETTRONICI
- ENCICLOPEDIA MULTIMEDIALE
- TRADUTTORE
- PENNA SCANNER
- ...

2.9.2 LE MISURE DISPENSATIVE

Sono misure che non violano l'imparzialità, ma, al contrario, mettono lo studente con D.S.A. sullo stesso piano dei suoi compagni.

“Dispensare” significa esentare l'alunno da un impegno, da un obbligo, da un'attività che si sa potere essere fallimentare poiché non dipende dall'impegno profuso dall'alunno. Le misure dispensative sono dei facilitatori formali, necessarie per colmare alcune carenze difficilmente colmabili.

“Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 (art. 3) indicano che *“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione”*.

Tipi di dispensa:

- DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE, A MENO CHE L'ALUNNO NON LO RICHIEDA ESPRESSAMENTE
- DISPENSA DALLA COPIATURA ALLA LAVAGNA
- DISPENSA DALLA SCRITTURA VELOCE SOTTO DETTATURA
- DISPENSA DALLO STUDIO MNEMONICO (VERBI, TABELLINE, FORMULE, POESIE)
- DISPENSA DALL'USO DEL VOCABOLARIO
- DISPENSA, OVE È NECESSARIO, DALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA IN FORMA SCRITTA
- PROGRAMMAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGI PER PROVE SCRITTE E PER LO STUDIO A CASA
- ORGANIZZAZIONE DI INTERROGAZIONI PROGRAMMATE
- VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI CON MODALITÀ CHE TENGANO CONTO DEL CONTENUTO E NON DELLA FORMA

2.9.3 CORRELAZIONE TRA D.S.A. E MATERIALI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

Peculiarità dei processi cognitivi	Interventi di compenso/dispensa
Lentezza ed errori nella lettura	<ul style="list-style-type: none"> • evitare di far leggere a voce alta • incentivare l'utilizzo di <i>computer</i> con sintesi vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitali... • sintetizzare i concetti con l'uso di mappe concettuali e/o mentali • favorire l'uso di <i>software</i> specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere • leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove su supporto audio e/o digitale • ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi • evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali, consentendo l'uso di mappe o ipertesti (PPT) durante l'interrogazione
Difficoltà nei processi di automatizzazione della lettura-scrittura: impossibilità di eseguire nello stesso tempo due "procedimenti" come ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire	<ul style="list-style-type: none"> • evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche, ecc. • fornire appunti su supporto digitale o cartaceo stampato preferibilmente con carattere <i>Arial</i>, <i>Comic Sans</i>, <i>Trebuchet</i> (di dimensione 12-14 pt) in caso di necessità di integrazione dei libri di testo • consentire l'uso del registratore • evitare la scrittura sotto dettatura • evitare la copiatura dalla lavagna
Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni: i nomi dei tempi verbali e delle strutture grammaticali italiane e straniere, dei complementi	<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'uso di schemi • privilegiare l'utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse • utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla
Disortografia e/o disgrafia	<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l'italiano e le lingue straniere
Discalculia, difficoltà nel memorizzare: tabelline, formule, sequenze arbitrarie e procedure	<ul style="list-style-type: none"> • consentire l'uso di tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle verifiche sia nelle interrogazioni • utilizzare prove a scelta multipla
Difficoltà nell'espressione della lingua scritta	<ul style="list-style-type: none"> • favorire l'uso di schemi testuali
Difficoltà nel recuperare rapidamente nella memoria nozioni già acquisite e comprese con conseguente difficoltà e lentezza nell'esposizione orale	<ul style="list-style-type: none"> • incentivare l'utilizzo di mappe, schemi e ipertesti (PPT) durante l'interrogazione, come previsto anche nel colloquio per l'Esame di Stato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l'espressione verbale orale evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere, tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni (ad es. per le materie scientifiche e per Diritto)
Facile stanchezza e tempi di recupero troppo lunghi	<ul style="list-style-type: none"> • fissare interrogazioni e compiti programmati • evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie

	<ul style="list-style-type: none"> • evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore • ridurre le richieste di compiti per casa • istituire un produttivo rapporto scuola e famiglia/tutor • controllare la gestione degli impegni scolastici
Difficoltà nella lingua straniera	<ul style="list-style-type: none"> • privilegiare la forma orale • utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla
Se alcune di queste peculiarità risultano compresenti con un deficit di attenzione	<ul style="list-style-type: none"> • dividere la prova in tempi differenti in quanto • non serve assegnare più tempo

2.9.4 VALUTAZIONE IN ITINERE ALCUNI SUGGERIMENTI OPERATIVI

- Programmare le interrogazioni
- favorire la calma, il silenzio, l'ascolto anche quando è lento
- lasciare il tempo per la rielaborazione mentale
- lasciar esprimere senza interruzioni
- disponibilità a ripetere le informazioni e le domande
- utilizzare domande facilitanti
- in caso di procedure complesse, prevedere domande intermedie
- privilegiare la qualità e non la quantità
- aiutare a superare atteggiamenti di ansia disattenzione distrazione
- evitare osservazioni negative se gli sforzi e l'impegno sono evidenti
- predisporre prove con particolarità grafiche facilitanti
- scomporre il compito
- tempi di esecuzione allungati
- cercare di valutare oralmente o almeno verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto.

2.10 GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica
4. i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica

2.10.1 GLIR

I **g**ruppi di lavoro **i**nteristituzionali **r**egionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

2.10.2 GIT

I **g**ruppi per l'**i**nclusione **t**erritoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT:

- è composto da docenti esperti nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;
- è nominato con decreto del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

Per quanto riguarda i compiti, il GIT:

- conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
- supporta le scuole:

– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF;

- nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica;
- nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

• svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

2.10.3 GLHI (o GLI)

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- eventualmente da personale ATA;
- da specialisti della Azienda Sanitaria Locale.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Per la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'ambito dell'inclusione scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

2.10.4 GLHO (o GLO)

I Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione scolastica.

IL GLHO è composto dal *team* dei docenti contitolari o dal Consiglio di Classe, con la partecipazione di:

- genitori dell'alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

- figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:

- Unità di Valutazione Multidisciplinare
- un rappresentante designato dall'Ente Locale

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:

- definizione del PEI;
- verifica del processo di inclusione;
- quantificazione delle ore di sostegno;
- quantificazione delle altre misure di sostegno.

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento.

Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta, maggiori oneri di personale.